

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro IV - Delle obbligazioni Titolo I - Delle obbligazioni in generale

#### **Art. 1313 Insolvenza di un condebitore in caso di rinuncia alla solidarietà.**

Nel caso di rinuncia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.